

SCHEMA CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE

TECNICA DI AREA VERDE COMUNALE

INDICAZIONE AREAVIA.....

°=°=°

In Burago di Molgora, il giorno _____, del mese _____, dell'anno
_____, presso la sede del palazzo municipale di Burago di
Molggora in P.zza matteotti, 12, tra:

il COMUNE DI BURAGO DI MOLGORO, rappresentato da
_____, Responsabile del Settore 3 Gestione del Territorio
presso il Comune di Burago di Molgora, a risultanza di atto di conferimento
di incarico del _____._____._____, n. ____, in seguito denominato "Comune";

E

la «Concessionario» di «Città», «Indirizzo», Cod. Fisc. «CodFisc»,
P. Iva «PartIva», legalmente rappresentata da «RapprLegale», nato a ____ il
_____._____._____, in seguito denominata "Parte";

VISTA

La determinazione n. del di assegnazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e
manutenzione dell'area verde localizzata in "via/indirizzo" come
meglio identificata nella planimetria allegata, per anni 3 (tre)
eventualmente rinnovabile;

A tal fine essa provvederà a tutti i mezzi, i materiali e la manodopera
necessari alla corretta esecuzione degli interventi. L'intervento di

manutenzione previsto è pari ad un importo complessivo annuo di
€.....

2. La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante gestione e manutenzione, a proprie spese, del verde secondo quanto indicato nell'avviso pubblico. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al Comune di una proposta che deve essere approvata dal comune stesso.

La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge a cui lo sponsor si affida a sue complete spese.

Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori.

Ogni intervento che risulti innovativo rispetto all'esistente deve essere preventivamente segnalato ed approvato dal Settore Gestione del Territorio. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione venissero provocati danni alle alberature e/o alle strutture, la Parte dovrà provvedere al ripristino dei danni alle strutture danneggiate e alla sostituzione delle piante con esemplari identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni impartite.

3. La Parte si impegna alla realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità alla presente convenzione, eventuali impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati

al Comune, affinché possa eventualmente adottare gli opportuni provvedimenti. La Parte è responsabile verso il Comune per comportamento negligente nella manutenzione dell'area o per la mancata tempestiva segnalazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

4. Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione. Gli interventi straordinari di potatura degli alberi e l'eventuale abbattimento degli alberi morti verranno eseguiti previa autorizzazione del Comune a cura e spese della Parte. L'area verde non può cambiare uso e mantiene le funzioni di uso pubblico, in base alle funzioni stabilite dagli strumenti urbanistici preesistenti.
5. Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, effettuerà dei sopralluoghi per verificare lo stato dell'area verde e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento di quelli non correttamente eseguiti.
6.
 - La Parte potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite la posa di n. cartello pubblicitario informativo, a propria cura e spese, delle forme e dimensioni come definite dalla delibera G.C. n. del di cui si allega copia di elaborato grafico, collocati in maniera idonea nell'area verde.
 - La Parte si impegna ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:
 - propaganda di natura es. politica, religiosa, ideologica,

offensiva o discriminatoria;

- pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacchi o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- messaggi o attività dello Sponsor che possano ingenerare confusione tra l'attività pubblica e l'attività privata, o quando siano in conflitto con i fini istituzionali dell'Amministrazione o dei servizi oggetto di sponsorizzazione;
- messaggi o attività dello Sponsor che per natura o per fatti noti, siano suscettibili di arrecare grave danno all'immagine o al prestigio del Comune o di influire negativamente sulla fiducia dei cittadini nell'istituzione pubblica.

7. Trattandosi di una sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 in cui la parte (sponsor), come controprestazione, esegue delle prestazioni, le parti convengono nel quantificare in euro ___,00 (euro in lettere) annui oltre I.V.A. ai sensi di legge, per un totale complessivo di euro ___,00 (euro in lettere) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente accordo.

Al termine di ciascun esercizio contrattuale le parti emetteranno relativa fattura attiva.

Il Comune esonera la parte dall'obbligo del pagamento dell'imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni; tutte le altre eventuali spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a

carico della Parte.

Il presente contratto, verrà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 131/1986.

8. La Parte assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabile a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dal presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune compreso ogni aspetto relativo alla sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs 81/2008.
9. Lo Parte assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente accordo tenendo pertanto indenne e sollevato il Comune di Burago di Molgora da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzata.
10. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento; in particolare qualora siano riscontrate gravi o persistenti negligenze nella gestione, sistemazione e manutenzione dell'area verde senza che alla Parte sia dovuto alcun indennizzo.
11. Il presente accordo ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione e sostituisce ogni precedente assegnazione e potrà essere rinnovato su richiesta expressa della ditta da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza e con il consenso espresso dell'Ente a seguito di valutazione della convenienza e della persistenza dell'interesse pubblico.
12. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari.

13. Lo stralcio planimetrico allegato, controfirmato dalle parti fa parte integrante del presente atto.
14. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel presente accordo, la competenza sarà del Tribunale di Monza.
15. Agli effetti del presente accordo, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
16. Il trattamento dei dati personali, acquisiti in fase di presentazione della proposta di sponsorizzazione, di selezione e di esecuzione del contratto, avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

LA PARTE

Allegati:

- Planimetria identificativa dell'area;
- Elaborato grafico del cartello.